



## VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 189 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

**OGGETTO**: locazione allo Studio Serafini & Meschini di Madonna di Campiglio dei sub. 14, 15 e 23 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II (Centro Commerciale), destinati ad uso ufficio.

	giorno <b>VENTI</b> del mese <b>di OTTOBRE</b> alle <b>ore 18.30</b> nella regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.
Sono presenti i Signori:	
Castellani Zeffirino PRES Leonardi Serafino Castellani Gioachino Ballardini Elio Ballardini Enzo Simoni Bruno	IDENTE
Assiste il Segretario dott. Giuse	ppe Stefani
Sono assenti i signori:	
Il Presidente, constatato il nun trattazione dell'oggetto suindica	nero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la to.

OGGETTO: locazione allo Studio Serafini & Meschini di Madonna di Campiglio dei sub. 14, 15 e 23 della p.ed. 88 C.C. Ragoli II (Centro Commerciale), destinati ad uso ufficio.

Negli anni scorsi, con tre diversi contratti di locazione la Comunità delle Regole ha locato allo Studio Serafini & Meschini – Dottori Commercialisti – Revisori Legali, con sede a Madonna di Campiglio, tre unità immobiliari del Centro Commerciale di Palù (p.ed. 88 C.C. Ragoli II) e precisamente:

- > il sub. 14, costituito da un appartamento a primo piano destinato ad uso ufficio, con contratto del 26 luglio 2010 prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, sino al 30 giugno 2022; il canone annuo di tale locazione è attualmente di 14.645,96 €;
- > il sub. 15, costituito da un secondo appartamento a primo piano pure destinato ad uso ufficio, con contratto del 4 novembre 2004 prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, sino al 31 ottobre 2016; il canone annuo di tale locazione è attualmente di 20.656,76 €;
- il sub. 23, costituito da un deposito a piano seminterrato destinato ad uso archivio e magazzino, con contratto del 20 ottobre 2010: per tale contratto sussistono i presupposti di cui all'art. 28 della L. 392/1978 per la proroga automatica sino al 31 ottobre 2022; il canone annuo di tale locazione è attualmente di 727,20 €.

Con nota del 12 febbraio 2016 (prot. 396/2016) detto conduttore ha chiesto la nuova locazione, dall'1 novembre 2016 al 31 ottobre 2022, del sub. 15 della p.ed. 88 nonché l'allineamento della durata delle tre locazioni in questione, in quanto le tre unità immobiliari sono tutte utilizzate nell'ambito della medesima attività professionale.

All'art. 17 della L.P. 23/1990 è previsto che per i contratti da cui derivino entrate il contraente venga individuato mediante il sistema dell'asta pubblica salvo che l'amministrazione motivatamente scelga di adottare un altro procedimento previsto nella medesima legge.

Nelle locazioni in questione si ritiene opportuno derogare al sistema dell'asta pubblica a favore della trattativa diretta reputando verosimile che, alle attuali condizioni economiche, le eventuali aste andrebbero deserte. Invero, l'attuale andamento del mercato delle locazioni (ad uso abitativo e non) a Madonna di Campiglio ha comportato una sensibile riduzione dei canoni, come verificato direttamente nei mesi scorsi da questa Amministrazione nelle varie aste esperite per la locazione di appartamenti ad uso abitativo. Le motivazioni di ciò sono legate, soprattutto, alla congiuntura economica negativa perdurante da alcuni anni nonché alla presenza, sul mercato immobiliare di Madonna di Campiglio, di numerose unità immobiliari di recente costruzione con prestazioni energetiche migliori rispetto a quelle degli appartamenti di proprietà della Comunità delle Regole, circostanza che si riflette sulle spese di gestione. Similmente, anche negli affitti commerciali e negli affitti d'azienda è stato rilevato un sensibile decremento dei canoni nell'area di Madonna di Campiglio e della Val Rendena.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte e rilevato che il conduttore in questione, nel corso del rapporto locativo perdurante da alcuni decenni, ha sempre adempiuto correttamente a tutte le obbligazioni contrattuali a suo carico, si ritiene vantaggioso per la Comunità delle Regole unificare in un unico contratto le tre locazioni in parola, stabilendo il periodo contrattuale dall'1 novembre 2016 al 31 ottobre 2022 (periodo prorogabile automaticamente ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978) ed il canone di locazione annuo in 36.029,92 €, importo corrispondente alla somma dei canoni delle tre locazione attualmente in essere.

Lo schema del contratto di locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

#### IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- > Udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- > vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- > vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";

- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- ➤ vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016" nonché le successive variazioni delle previsioni di bilancio;
- ➤ rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005; all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

# DELIBERA

- 1. di locare, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base della richiesta del 12 febbraio 2016 (prot. 396/2016), allo Studio Serafini & Meschini il sub. 14 (appartamento a primo piano), il sub. 15 (appartamento a primo piano) ed il sub 23 (deposito a piano seminterrato) della p.ed. 88 C.C. Ragoli II (Centro Commerciale), per il periodo dall'1 novembre 2016 al 31 ottobre 2022, prorogabile prima della scadenza per ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, unificando in tal modo in un unico contratto le tre locazioni attualmente in essere con il medesimo locatore e stabilendo il canone di locazione annuo in 36.029,92 €, importo corrispondente alla somma dei canoni delle tre locazione;
- 2. di approvare, a tal fine, lo schema del contratto di locazione allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere i il contratto di locazione sulla base dello schema sopra approvato autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non mutino la sostanza dei rapporti contrattuali;
- 4. di evidenziare che, in considerazione di quanto sopra stabilito, dall'1 novembre 2016 cesserà definitivamente l'efficacia dei contratti di locazione di seguito indicati:
  - > contratto di data 26 luglio 2010, relativo all'appartamento sub. 14, recentemente prorogato sino al 30 giugno 2022;
  - > contratto di data 20 ottobre 2010, relativo al deposito sub. 23, in scadenza al 31 ottobre 2016 e per il quale sussistono i presupposti per la proroga automatica sino al 31 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978;
- 5. di impegnare 360,50 € al capitolo 1800 del bilancio 2016, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota a carico della Comunità delle Regole dell'imposta di registro relativa alla prima annualità del contratto, evidenziando che la spesa per l'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole relativa alle future annualità è da considerarsi quale impegno automatico ai sensi dell'art. 15, c. 2, lett. e), del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 8/L/1999, norma applicabile anche alla Comunità delle Regole;
- 6. di specificare che tutte le altre spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto in questione saranno a carico del conduttore;
- 7. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del contratto e di quelle contabili connesse al rimborso delle spese contrattuali da parte del conduttore;

- 8. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la sottoscrizione del contratto in questione già nei prossimi giorni;
- 9. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - > opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

contratto è stato prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 28 della 392/1978, sino al 30 giugno 2022;	pag. I di 14	uso ufficio, per il periodo dall'1 luglio 2010 al 30 giugno 2016 e che tale	della p.ed. 88, costituito da un appartamento a primo piano destinato ad	Serafini & Meschini – Dottori Commercialisti – Revisori Legali il sub. 14	b) che con contratto del 26 luglio 2010 la Comunità ha locato allo Studio	denominato "Centro Commerciale";	Comune di Tre Ville (TN), Frazione Palù, Piazzale Brenta n. 9,	p.ed. 88 C.C. Ragoli II, edificio situato a Madonna di Campiglio nel	a) che la Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell'intera	Premesso:	seguito indicato anche solo come "conduttore".	1951 e residente a Pinzolo (TN) in Viale Dolomiti di Brenta n. 27, di	rappresentato dal dott. Rudi Serafini, nato a Fiavé (TN) il 30 novembre	di Tre Ville (TN), Frazione Palù, Piazzale Brenta n. 9, legalmente	Legali, c.f. 00821650223, con sede a Madonna di Campiglio, nel Comune	> Studio Serafini & Meschini - Dottori Commercialisti - Revisori	del 20 ottobre 2016, che si richiama;	esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n/2016	Nuova n. 2, di seguito indicata anche solo come "Comunità", in	il 25 settembre 1949 e residente a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, in Via	rappresentata dal Presidente sig. Zeffirino Castellani, nato a Ragoli (TN)	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente	> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),	II ottobre 2016, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate:	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO	COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ	п. то
CA   is   is   a   p.	pag. 2 di 14	contrattuale dall'1 novembre 2016 al 31 ottobre 2022	di unificare in un unico contratto le tre locazioni in parola, stabilendo il	sub. 23 della p.ed. 88 dall'1 novembre 2016 al 31 ottobre 2022, ha deciso	sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, del contratto di locazione relativo al		che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione	tutte utilizzate nell'ambito della medesima attività professionale;	delle tre locazioni in questione, in quanto le tre unità immobiliari sono	ottobre 2022, del sub. 15 della p.ed. 88 nonché l'allineamento della durata	chiesto alla Comunità la nuova locazione, dall'1 novembre 2016 al 31	che con nota del 12 febbraio 2016 (prot. 396/2016) il conduttore	sino al 31 ottobre 2022;	presupposti di cui all'art. 28 della L. 392/1978 per la proroga automatica	novembre 2010 al 31 ottobre 2016 e che per tale contratto sussistono i	seminterrato destinato ad uso archivio e magazzino, per il periodo dall'1	il sub. 23 della p.ed,	d) che con contratto del 20 ottobre 2010 la Comunità ha locato al medesimo	2016;	automaticamente, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, sino al 31 ottobre	novembre 2004 al 31 ottobre 2010 e che tale contratto è stato prorogato	appartamento a primo piano destinato ad uso ufficio, per il periodo dall'1	conduttore il sub. 15 della p.ed. 88, costituito da	che con contratto del 4 novembre 2004 la Comunità ha locato	392/1978, sino al 30 giugno 2022;	contratto è stato prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 28 della L.	g. atti privati

preavviso. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Comunità la frazione di canone corrispondente al periodo di mancato	senza preavviso comporterà l'obbligo per il conduttore di corrispondere alla	anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto. Il recesso	costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli particolarmente gravosa,	fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili, sopravvenuti alla	qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi dovranno essere determinati da	ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo equivalente, esclusivamente	sei mesi comunicato alla Comunità con lettera raccomandata con avviso di	Il conduttore potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno	per ulteriori sei anni ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978.	dall'1 novembre 2016 al 31 ottobre 2022, prorogabile prima della scadenza	Palù, Piazzale Brenta n. 9, di proprietà della Comunità stessa, per il periodo	situato a Madonna di Campiglio nel Comune di Tre Ville (TN), Frazione	sub 23 (deposito a piano seminterrato) della p.ed. 88 C.C. Ragoli II, edificio	(appartamento a primo piano), il sub. 15 (appartamento a primo piano) ed il	Revisori Legali che, come sopra rappresentato, accetta, il sub. 14	in locazione allo Studio Serafini & Meschini - Dottori Commercialisti -	La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà	Art. 1 – Oggetto	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	Tutto ciò premesso	citato quale parte integrante e sostanziale.	approvando lo schema del presente contratto, allegato al provvedimento
niconsegnarle in tale stato al termine della locazione pag. 4 di 14	impianti ivi presenti, sono in buono stato di manutenzione e si impegna a	Il conduttore dà atto che le tre unità immobiliari, inclusi gli infissi e gli	sono tutti di proprietà del conduttore.	Comunità riconosce che gli arredi e le attrezzature attualmente ivi presenti	Le tre unità immobiliari date in locazione sono totalmente prive di arredi: la	c) deposito sub. 23: una cantina	corridoio e due balconi coperti;	b) appartamento sub. 15: sei uffici, un archivio, tre bagni, un archivio un	un balcone coperto;	a) appartamento sub. 14: un ufficio, un archivio, un bagno, un corridoio ed	Le unità immobiliari locate sono così costituite:	citati in premessa	oggetto di locazione, senza soluzione di continuità con i contratti di locazione	Le parti evidenziano che il conduttore detiene già le tre unità immobiliari	per ottenere il rilascio coattivo delle unità immobiliari locate	In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria	chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno subito	(cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di	locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 €	contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di	In caso di ritardato rilascio delle tre unità immobiliari locate alla scadenza del	medesima legge.	all'art. 28 della L. 392/1978 esclusivamente nei casi indicati all'art. 29 della	Alla prima scadenza contrattuale la Comunità potrà negare la proroga di cui

pag. 5 di 14	> contratto di data 26 luglio 2010, relativo all'appartamento sub. 14,	seguito indicati:	novembre 2016 cesserà definitivamente l'efficacia dei contratti di locazione di	In conseguenza di quanto pattuito all'art. 1 del presente contratto, dall'1	Art. 2 – Effetti dei contratti precedenti	indirizzo Madonna di Campiglio, piano S1.	€, dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio 1992,	categoria C/2, classe 1, consistenza 9 m², superficie 11 m², rendita 30,68	c) deposito sub. 23: C.C. 302, p.ed. 88, sub. 23, foglio 8, zona censuaria 4,	1992, indirizzo Madonna di Campiglio, piano 1, scala B;	2.453,17 €, dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio	4, categoria A/2, classe 4, consistenza 10 vani, superficie 152 m², rendita	b) appartamento sub. 15: C.C. 302, p.ed. 88, sub. 15, foglio 8, zona censuaria	1992, indirizzo Madonna di Campiglio, piano 1, scala B;	1.717,22 €, dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio	4, categoria A/2, classe 4, consistenza 7 vani, superficie 105 m², rendita	a) appartamento sub. 14: C.C. 302, p.ed. 88, sub. 14, foglio 8, zona censuaria	seguito indicato:	Le tre unità immobiliari in questione sono censite al catasto fabbricati come di	da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo	immobiliari, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso, libere	Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare le tre unità	norme vigenti all'epoca della loro realizzazione	che gli impianti presenti nelle tre unità immobiliari locate sono conformi alle	Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia
pag. 6 di 14	> 14.645,96 € per l'appartamento sub. 14;	unità immobiliari (come da ultima rivalutazione) e precisamente:	contratti di locazione precedentemente in essere tra le parti per le medesime	di locazione annui pagati dal conduttore alla Comunità in relazione ai tre	Specificamente, detto canone complessivo corrisponde alla somma dei canoni	accordo, in 36.029,92 € (trentaseimilaventinove virgola novantadue euro).	Il canone di locazione annuo complessivo è stabilito dalle parti, di comune	Art. 3 - Canone	pattuite in detti contratti.	gestione delle tre unità immobiliari che avverrà alle condizioni e scadenze	fatto salvo il rimborso alla Comunità, da parte del conduttore, delle spese di	relazione ai tre contratti di locazione precedentemente in essere tra di loro,	Le parti si riconoscono reciprocamente di non avere null'altro a pretendere in	anticipazione sulla prima rata trimestrale canone.	➤ per 2.440,99 € (pari ai 2/6) al presente contratto di locazione quale	al periodo dall'1 luglio al 31 ottobre 2016 (ossia quattro mesi);	> per 4.881,99 € (pari ai 4/6) al contratto di data 26 luglio 2010 in relazione	dalle parti come di seguito indicato:	dal conduttore alla Comunità il 13 luglio 2016, pari a 7.322,98 €, è imputata	La rata semestrale del canone di locazione dell'appartamento sub. 14 pagata	automatica sino al 31 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978.	al 31 ottobre 2016 e per il quale sussistono i presupposti per la proroga	> contratto di data 20 ottobre 2010, relativo al deposito sub. 23, in scadenza	30 giugno 2022;	prorogato automaticamente, ai sensi dell'art. 28 della L. 392/1978, sino al

pag. 7 di 14	In caso di recesso parziale le parti dovranno presentare all'Agenzia delle	ciascuna unità immobiliare oggetto di locazione	sulla base degli importi indicati all'art. 3 del presente contratto in relazione a	In caso di recesso parziale il canone di locazione annuo sarà rideterminato	immobiliari, saranno effettuati a cura e spese della Comunità	intende dismettere, necessari per l'utilizzo in modo autonomo delle unità	e di separazione degli impianti dell'unità immobiliare che il conduttore	unità immobiliari locate. In tal caso, gli eventuali lavori di rimessa in pristino	conduttore potrà recedere dal presente contratto limitatamente ad una delle tre	solo per esigenze organizzative della propria attività professionale, il	con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo equivalente) e	Con un preavviso di almeno sei mesi (comunicato con lettera raccomandata	Art. 4 – Recesso parziale	positiva, prendendo a riferimento il mese di settembre	operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione fosse	il 75% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di	A partire dal secondo anno il canone di locazione sarà aggiornato applicando	gennaio 2017 sarà pari a 6.566,49 € (ossia 9.007,48 € – 2.440,99 €)	la prima rata trimestrale del canone relativa al periodo novembre 2016 -	Peraltro, in considerazione di quanto stabilito all'art. 2 del presente contratto,	scadenti l'1 novembre, l'1 febbraio, l'1 maggio ed l'1 agosto di ogni anno	tesoreria della Comunità in rate trimestrali anticipate, ciascuna di 9.007,48 €,	Detto canone dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto di	> 727,20 € per il deposito sub. 23	> 20.656,76 € per l'appartamento sub. 15;
pag. 8 di 14	a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per energia elettrica, acqua e	Invece, tutte le altre spese di gestione delle tre unità immobiliari locate, quali,	disposizioni e dei criteri stabiliti dalla Comunità delle Giudicarie	> rifiuti: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base delle	spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale;	> manutenzione degli impianti e delle parti comuni: la ripartizione delle	base della tabella millesimale;	> pulizia delle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla	effettuata sulla base della tabella millesimale;	> energia elettrica relativa alle parti comuni: la ripartizione delle spese sarà	misurazione dei consumi;	relative spese al fine di disporre di un sistema più efficiente di	modificare, in futuro, l'impianto termico e le modalità di ripartizione delle	tabella millesimale. Peraltro, la Comunità si riserva la possibilità di	gestione dell'impianto: la ripartizione sarà effettuata sulla base della	> riscaldamento (impianto centralizzato funzionante a gasolio), inclusa la	novembre successivo al periodo di riferimento:	tra il consuntivo annuale e l'acconto, da pagare indicativamente entro il 30	entro il 15 febbraio del periodo di riferimento, ed il saldo pari alla differenza	al 70% del preventivo annuale (per il periodo 1 luglio – 30 giugno), da pagare	saranno rimborsate dal conduttore alla Comunità in due rate, un acconto pari	Le spese di gestione delle tre unità immobiliari locate di seguito elencate	Art. 5 – Spese di gestione	a carico del conduttore	Entrate la dichiarazione di avveramento della clausola contrattuale, con spese

pag. 9 di 14	Il conduttore si obbliga a custodire e conservare le unità immobiliari locate	Art. 8 – Innovazioni e manutenzioni	Comunità.	risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la	La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola	l'eccezione indicata all'art. 36 della L. 392/1978	gratuitamente, né potrà cedere a tezzi il presente contratto fatta salva	Il conduttore non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente o	in parte o anche solo temporaneamente	e magazzino. Il conduttore non potrà mutare tali destinazioni d'uso, nemmeno	ufficio mentre il deposito sub. 23 è locato per essere utilizzato quale archivio	Gli appartamenti sub. 14 e sub. 15 sono locati per essere utilizzati quali	Art. 7 – Destinazione d'uso	valersi la Comunità.	clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà	Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà	costituzione in mora.	pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di	360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il	pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor	spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il	Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle	Art. 6 – Ritardi nei pagamenti	conduttore previa intestazione delle relative utenze.	servizio di fognatura e depurazione, telefono, saranno a totale carico del
pag. 10 di 14	inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone	tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati alle unità immobiliari locate,	titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e	Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a	Art. 9 – Responsabilità	carico del conduttore.	riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a	Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le	targhe professionali.	immobiliari locate o sulle parti dell'edificio di uso comune, ad eccezione delle	Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno delle unità	Cod. Civ	giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584	indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protraggano oltre i venti	comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun	all'interno delle tre unità immobiliari locate o sulle parti dell'edificio di uso	dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione	Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari	vi rinuncia espressamente sin d'ora.	obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il qualc	l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza	scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con	migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se	avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio

pag. 11 di 14	rimborso di spese di gestione e per il mancato pagamento della penale per il	come pure per il mancato pagamento di canoni di locazione, per il mancato	tre unità immobiliari locate nonché agli infissi e agli impianti ivi presenti	titolo di risarcimento di danni arrecati, per responsabilità del conduttore, alle	Qualora richiesta, detta fideiussione potrà essere utilizzata dalla Comunità a	virgola zerozero euro)	potrà richiedere al conduttore una fideiussione di 10.000,00 € (diecimila	A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali la Comunità	Art. 11 – Garanzia	locazione.	della locazione, per farle visitare da soggetti interessati a prenderle in	controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine	dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o	immobiliari locate al fine di assicurarsi della loro buona conservazione e	La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere alle tre unità	Art. 10 – Accesso alle unità immobiliari	deliberazione n. 33/2008, a lui noto	appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con	Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "regolamento	fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo	reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali	Il conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni	inclusa la Comunità, in ragione dell'utilizzo delle tre unità immobiliari locate.	Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati a terzi,	da lui autorizzate ad accedervi
pag. 12 di 14	sub. 14 e sub. 15, predisposto dal dott. ing. Marco Pedretti in data 31 ottobre	una copia dell'attestato di prestazione energetica relativo agli appartamenti	Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità consegna al conduttore	Art. 13 – Attestato di prestazione energetica	sopra.	derivanti dal presente contratto a titolo di imposte di registro e di bollo, di cui	Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico	Comunità	interamente a carico del conduttore e la registrazione avverrà a cura della	26 luglio 2010 (relativa all'appartamento sub. 14), di cui all'art. 2, sarà	L'imposta di registro relativa alla risoluzione consensuale del contratto di data	pagamento dell'imposta di registro a cadenza annuale	La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con	parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore	L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le	Art. 12 – Spese contrattuali e registrazione	gli obblighi contrattuali a carico del conduttore	dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto adempimento di tutti	La garanzia sarà svincolata, al termine della locazione, solo a seguito	potrà valersi la Comunità.	costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui	della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato	integralmente ricostituita dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta	In caso di utilizzo, totale o parziale, della garanzia, questa dovrà essere	rilascio tardivo.

pag. 13 di 14	Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati	rispettive sedi, indicate in premessa	Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le	foro di Trento.	Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	Art. 15 – Disposizioni finali	Ravelli, con studio a Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti prot. 931/1999)	oggetto di locazione (in tal senso si richiama il parere legale dell'avv. Stefano	uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientrano le tre unità immobiliari	risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di	destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non	temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da	praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro	Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei	immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica	Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni	Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la	Art. 14 – Uso civico	abitativo", ai sensi dell'allegato A al D.M. 26 giugno 2009	in quanto costituito da un locale "in cui non è necessario garantire un comfort	applicazione della normativa in materia di rendimento energetico degli edifici	Inoltre, le parti evidenziano che il deposito sub. 23 è escluso dall'ambito di	prestazioni energetiche di tali unità immobiliari.	2013. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente informato in ordine alle	
pag. 14 di 14									Il Presidente – Zeffirino Castellani dott. Rudi Serafini	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Studio Scrafini & Meschini	e "Art. 12 – Spese contrattuali e registrazione".————————————————————————————————————	Innovazioni e manutenzioni", "Art. 9 – Responsabilità", "Art. 11 – Garanzia"	6 - Ritardi nei pagamenti", "Art. 7 - Destinazione d'uso", "Art. 8 -	Oggetto", "Art. 2 – Effetti dei contratti precedenti", "Art. 3 – Canone", "Art.	specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1 -	Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di approvare		Il Presidente – sig. Zeffirino Castellani dott. Rudi Serafini	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Studio Serafini & Meschini	Letto, confermato e sottoscritto		in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali	riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978 e nel Codice Civile,	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno	personali esclusivamente per adempimenti connessi al rapporto di locazione	

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL MEMBRO ANZIANO

I cordardi Serafino



IL SEGRETARIO dott. Stefani Giuseppe,

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it

dal giorno 25/10/2015 per rimanervi fino al giorno 04/11/2016.



### CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO dott. Stokani Giviseppe

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **05/11/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPReg. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO dott. Stefani Giuseppe